



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

Il Giudice dott. Vittoria Rubino,

- Visto il ricorso depositato in data 26.5.2021 da Roberto Maria Genova rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Volpe;
- vista la relazione depositata dall'esperto, in qualità di membro dell'OCC avv. Martina La Grassa;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;
- ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Palermo, a cura dell'esperto;
- ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a cura dell'esperto, presso gli uffici competenti;

FISSA

l'udienza del 10.9.2021 per gli incumbenti di cui in parte motiva e onera l'esperto di comunicare la proposta di accordo ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.



DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Palermo, 03/06/2021

Il Giudice
Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA
VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO
TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 27/01/2012 N. 3

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ex art. 10 e s.s. L. 3/2012 ED IN SUBORDINE DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI Ex art. 14 ter e s.s. Legge n. 3/2012

Del Sig. **Roberto Maria Genova (C.f. GNVRRT67A19C351L)**, nato a Catania il 19/01/1967 e residente a Palermo in _____
rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: ettorevolpe@pec.it; fax: 091.6811188).

PREMESSO CHE

L'odierno istante versa in condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
Per tale ragione, con istanza depositata in data 25.10.2019 ai sensi dall'art. 15 - comma 9 - della Legge 3/2012, il Sig. Genova chiedeva a codesto Tribunale la nomina di un professionista ai fini dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla succitata legge agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (RG 4846/2019).

Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza, provvedeva pertanto alla nomina del Professionista con le funzioni di O.C.C. nella persona dell'Avv. Martina La Grassa.

Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni articolate dal Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

I. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, il proponente:

- a)** come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b)** non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- c)** non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- d)** non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- e)** non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f)** non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

II. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Il Sig. Roberto Genova è coniugato in regime di separazione dei beni con la sig.ra [redacted] e il nucleo familiare è composto, oltreché dai coniugi, dai figli [redacted] e [redacted] (io) e [redacted]

[redacted] le). Dal 1991 il Sig. Genova ha esercitato attività imprenditoriale nel settore della rivendita di prodotti informatici costituendo la società Datacomm Management snc di Ginestra Umberto & c.

Da subito i risultati e la business idea si rivelarono estremamente positivi, sicché la società riuscì in poco tempo a penetrare il mercato di riferimento e ad aprire diversi negozi al dettaglio sotto l'insegna *VOBIS Computer* e *Computer Union*. Nel 1994 registrando una forte espansione i soci decidevano di trasformare la società in SRL (della quale il Sig. Genova era socio non amministratore). Per meglio rappresentare il valore economico e il posizionamento che l'attività aveva guadagnato nel settore merceologico di riferimento, basti segnalare che nel 2001 i soci decisero di cedere il 50% delle quote alla società Tecnodiffusione Italia SPA, quotata in Borsa.

La Datacomm Management srl iniziava dunque a distribuire prodotti all'ingrosso sfruttando i contatti diretti con i principali produttori e che facevano capo alla Tecnodiffusione Italia SPA. Ciò comportava un'ulteriore spinta alla crescita dell'azienda.

Al fine di massimizzare i risultati ottenuti e verificando che il mercato dell'informatica stava virando dalla vendita, alla piccola distribuzione, alla GDO e la GDS (grande distribuzione organizzata e specializzata: Euronics Expert Auchan, Etc.), si cedevano tutti i punti vendita spostando il core business esclusivamente sulla distribuzione.

La manovra si rilevò così importante e decisiva che anche quando nel 2004 la Tecnodiffusione fu dichiarata fallita, la società dell'istante riuscì

a restare attiva contrariamente alle altre partecipate (oltre 18 realtà imprenditoriali furono costrette a chiudere).

Sempre in continua ascesa e con un posizionamento solido nel mercato, nel 2010 la Datacomm Management SRL contava complessivamente 34 dipendenti sviluppando un volume d'affari annuo pari ad euro 22.220.618,00.

Tuttavia la fine del 2010 segnava uno spartiacque nella tenuta della solidità economico - finanziaria della società. Nell'ordine, alla fine del 2010 la società ebbe una importante flessione dei consumi generata dalla crisi che cominciava a colpire il settore ed ancora subì gli effetti della chiusura del più importante cliente dell'azienda, in quel periodo la società Migliore SPA.

La nuova condizione generava da subito la difficoltà di recuperare somme a credito dal principale cliente e, a cascata, la difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni tanto nei confronti dei privati quanto degli istituti di credito bancari. Non potrà sfuggire come la società avesse nel tempo intessuto rapporti importanti con le Banche che erano una componente fondamentale per attingere a quel credito mai negato, ed anzi incoraggiato dagli stessi istituti di credito, e necessario a finalizzare la crescita della società che risultava sia patrimonializzata e con ottimi indici di bilancio, come peraltro dimostrano indiscutibilmente i documenti societari.

L'improvvisa contrazione economica causava dunque conseguenze nefaste nei rapporti con gli istituti di credito, molti dei quali chiesero di rientrare dai vari affidamenti concessi negli anni.

Il management della società cercò nel 2011 di porre correttivi all'organizzazione della società ed attraverso la cessione di un ramo di azienda ridimensionò il personale passando da 34 unità a 15.

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi il bilancio del 2011 (presentato come in atti nel settembre 2012), presentato già in forma liquidatoria riportava una perdita pari a 2.687.119,00. Da questo momento l'impresa non riusciva più a tornare attiva e nel 2017 era dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo.

A maggior riprova degli sforzi profusi, nel febbraio 2013 l'istante non ha esitato insieme ai soci a riscattare anticipatamente tre polizze assicurative contratte dalla società (l'istante tra i beneficiari) che portarono nelle casse societarie circa 98.019,69 proprio per far fronte ai debiti.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte dell'istante e l'attuale capacità reddituale.

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella ridotta retribuzione oggi percepita, appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia, nonché nelle conseguenze personali derivanti dalla crisi della società sopra rappresentata, trattandosi comunque, come si avrà modo di argomentare e documentare, di concause indipendenti da una qualsivoglia responsabilità personale dell'istante.

Emerge peraltro con ogni evidenza che il Sig. Genova non ha mai fatto personalmente ricorso al credito giacché il complesso delle esposizioni debitorie portate all'attenzione del Professionista nominato e del Tribunale deriva invero per la sua sostanziale integrità da garanzie personali prestate in favore della Datacomm Management, società che evidentemente godeva di valutazione in termini di solidità anche da parte degli istituti erogatori, i quali hanno costantemente concesso alla stessa credito richiedendo soltanto garanzie personali da parte peraltro di soggetti, quali il Sig. Genova, affatto patrimonializzati.

A tal fine, ed a maggior riprova della solidità degli indici che hanno indotto da un lato gli istituti erogatori (tenuti ai noti doveri di valutazione previsti dall'art. 124 TUB) a concedere credito alla Datacomm Management, e dall'altro il Sig. Genova a prestare garanzia personale, si allegano alla presente proposta i bilanci di esercizio della società garantita.

Non soltanto, dal punto di vista della buona fede e della volontà compositiva sempre mostrata dal Sig. Genova, depongono nel senso di una chiara meritevolezza gli sforzi personali destinati ad una parziale

copertura delle esposizioni mediante conferimento di utilità giuridicamente non necessariamente dovute.

Attualmente l'istante svolge attività di impiegato presso la S.R.L ed ha un reddito medio mensile di euro 1.646,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018.

Il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che dallo stesso dalla moglie _____, e da due figli una minore d'età e l'altro maggiorenne (entrambi studenti).

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Le obbligazioni contratte dal proponente possono così essere rappresentate:

Il debito residuo totale accertato è pari a euro 2.911.333,27

Le obbligazioni oggi pendenti a carico dell'istante sono le seguenti:

1) Spring spv (credito ceduto da Banco BPM s.p.a.), creditore nei confronti del Sig. Genova (in solido con i Sigg. (

_____o) per la somma di euro 337.084,72 oltre interessi legali come da precisazioni del credito e pari a euro 2.189,67. Come si evince dalla CTU in atti (elaborato peritale di cui al procedimento nrg 2837/2013 definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 5639/2018) la garanzia fideiussoria era prestata dal Sig. Genova in data 28.12.2011. Si specifica che trattasi invero, come si evince dalla stessa CTU, di rinnovo di garanzia prestata in data antecedente (2007) quando la Società garantita era assolutamente solida. **Spring spv (credito ceduto da Banco BPM s.p.a.) Banco BPM s.p.a.,** è altresì creditore del Sig. Genova (in solido con i Sigg. (

_____ per la somma di euro 14.591,20, complessivamente dovuta a titolo di spese di lite ed accessori di legge giusta sentenza n. 5639/2018. Il debito residuo come da precisazioni della creditrice è pari complessivamente ad **euro 360.512,83;**

2) Credito Siciliano s.p.a. (oggi Credito Valtellinese) creditore nei confronti del Sig. Genova (in solido con i Sigg. ()) per la somma di euro 220.365,15, oltre interessi. Come si evince dalla CTU in atti le garanzie fideiussorie erano prestate dal Sig. Genova in data 09.03.2009, 10.03.2009 ed 11.03.2009.

3) Banca Monte dei Paschi di Siena, creditrice nei confronti del Sig. Genova (in solido con i Sigg. \) per la somma di euro 227.075,64, oltre interessi convenzionali nella misura contrattualmente indicata. Come si evince dalla CTU in atti le garanzia fideiussoria era prestata dal Sig. Genova in data 05.12.2006;

5) Banca Sella s.p.a., originariamente creditrice nei confronti del Sig. Genova (in solido con i Sigg.) per la somma di euro 152.537,11, oltre interessi convenzionali nella misura contrattualmente indicata. Come si evince dalla CTU in atti le garanzia fideiussoria era prestata dal Sig. Genova in data 29.10.2007. Le somme dovute a Banca Sella s.p.a. sono state in larga parte coperte dalla garanzia del Medio Credito Centrale (*cfr. infra*), sicché ad oggi l'esposizione pendente a carico del Sig. Genova, come da precisazione trasmessa dalla creditrice, è complessivamente pari ad **euro 32.123,35**.

Le poste di debito nn. da 1 a 5 sono ricavate dalla sentenza n. 5639/2018, del Tribunale di Palermo emessa a definizione di contenzioso che ha visto parte il Sig. Genova in ragione delle garanzie fideiussorie prestate in favore della società Datacomm Management s.r.l.

Come si avrà modo di ricavare, le garanzie prestate dall'istante risalgono tutte ad una fase temporale in cui la società garantita era ampiamente solida e solvibile (leggasi bilanci di esercizio). Pertanto, la successiva crisi economica generale e sistemica (fatto ampiamente notorio) ed in diretta conseguenza quella specificamente riferibile alla posizione dell'istante non possono senz'altro costituire elemento di disvalore a carico di quest'ultimo.

Vi è di più, quale elemento senz'altro rilevante ai fini delle valutazioni che dovranno porsi in essere nell'instauranda procedura, è d'uopo

sottolineare che la sentenza n. 5639/18 ha sensibilmente rideterminato le poste creditorie in favore degli istituti finanziari in ragione di diffuse violazioni di norme di legge, ivi comprese quelle di cui alla l. 108/1996 in materia di contrasto al reato di usura.

6) Unipol Banca s.p.a., creditrice del Sig. Genova (in solido con i Sigg. _____) per la somma di euro 550.353,66 oltre interessi risultante da rapporto di apertura di credito conto corrente, e di euro 22.931,29 oltre interessi come da decreto ingiuntivo derivante da rapporto di mutuo chirografario, oltre spese ed onorari per complessivi euro 3.747,30. In entrambi i rapporti il Sig. Genova interveniva quale fideiussore della Datacomm Management. Tale somma è risultante da Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ravenna in data 06.12.2012. Avverso detto decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione ed il relativo procedimento, oggi pendente presso il Tribunale di Palermo, risulta sospeso.

Anche tale esposizione è legata a garanzia fideiussoria prestata in favore della Datacomm Management s.r.l. in un momento in cui la società garantita era ampiamente solida e solvibile (leggasi bilanci di esercizio).

7) Confeserfidi Società consortile a.r.l., creditrice nei confronti del Sig. Genova (obbligato in solido con i Sigg. _____) per la somma di euro 377.065,82 (comprensiva degli interessi come da atto di precetto), risultante da decreto ingiuntivo e da pedissequo atto di precetto. Il debito consegue a garanzia prestata su contratto di mutuo chirografario del 19.05.2012 in favore della DATACOMM Management s.r.l.

Si specifica che la creditrice Confeserfidi prestava garanzia per contratto di mutuo chirografario concesso dalla Banca Intesa Paolo, così ricavandosi un doppio vaglio di solvibilità societaria (della Banca e della garante).

8) Aporti s.r.l., cessionaria del credito di Unicredit s.p.a. debito residuo euro 918.438,53, dovuto in forza di fideiussione rilasciata in favore della

Datacomm Management. L'importo residuo è ricavato dalla precisazione del credito intervenuta in cui la Banca risulta complessivamente creditrice dell'importo di euro 918.438,53 di cui euro 718.285,10 in via chirografaria ed euro 200.153,75 in privilegio. La Banca peraltro riferisce che con riferimento al mutuo chirografario n. 3843734 con valuta 22/05/2018 è intervenuto versamento di € 43.732,68 da parte del confidi FIDIMED;

9) **Confidi FIDIMED** creditrice della somma di euro 43.732,68 che deriva dal pagamento in garanzia del mutuo chirografario n. 3843731 che faceva parte dei crediti vantati da Unicredit Banca nei confronti della Datacomm Management della quale il Genova risultava aver rilasciato fidejussione.

9) **Riscossione Sicilia s.p.a.**, creditrice nei confronti del Sig. Genova per complessivi euro 144.645,65 di cui euro 120.796,31 per debiti nei confronti del Mediocredito Centrale, creditore per escussione di garanzia di fondo pubblico (prestata in favore della DATACOMM management), per un importo pari ad euro 139.082,55 (originaria sorte capitale euro 120.796,31, riportato in cartella di Riscossione Sicilia s.p.a. n. 029629620180014776443000), per euro 10.509,22 a titolo di interessi e sanzioni, euro 8.143,08 a titolo di Aggio, spese per euro 87,15 ed euro 76,91 per Diritti di notifica; per euro 3.455,55 a titolo di tributi vantati dall'Amministrazione Finanziaria, per euro 50,56 per contravvenzione levata dal Comune di Palermo Polizia Urbana, per euro 1.245,68 tributi dovuti al Comune di Palermo per Tares e Tari e per euro 281,19 a titolo di contributi Dipartimento lavoro.

Si osserva che in sede di precisazione il Mediocredito Centrale ha affermato la natura privilegiata del credito giusto disposto dell'art. 8 bis D.L. 3/2015 (che tuttavia appare norma successiva all'instaurazione del rapporto *de quo*).

10) **Comune di Palermo Uffici Tributi** creditore nei confronti del Sig. Genova per Tares e Tari come si evince da estratto conto del Contribuente aggiornato al 31.12.2020 per un importo complessivo di euro 2.619,96. Sono stati notificati al proponente avvisi di accertamento

per l'omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI relativamente agli anni 2017 e 2018, i cui importi sono già compresi nell'estratto conto del cassetto contributivo e dunque nella posta debitoria sopra indicata, cui sono da aggiungere sanzioni ed interessi per euro 106,17 (per l'anno 2017) ed euro 106,27 (per l'anno 2018). Il debito complessivo è dunque pari ad euro 2.832,44. Con ulteriore avviso di accertamento n. 63355/2020 per l'omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI relativamente all'anno 2019 veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 425,96 di cui euro 320,00 quale sorte capitale del tributo, euro 96,00 per sanzioni, euro 1,21 per interessi ed euro 8,75 per spese di notifica. A quanto già relazionato va aggiunto il tributo Tari per l'anno 2020 che ammonta, come si evince dal cassetto tributi aggiornato al 31.12.2020, ad euro 320,00 oltre a sanzioni maturate per euro . Va tuttavia osservato come parte dei tributi presenti in anagrafica del Comune di Palermo siano già iscritti a ruolo presso l'ente di riscossione Sicilia. Precisamente si fa riferimento alla cartella n. 29620190026049463/000 Tares anno 2013 e Tari anno 2015 per euro 817,00, cartella n. 29620200047439446/000 per euro 424 a titolo di tributo. Pertanto, la somma dovuta a favore del Comune di Palermo e non già iscritta a ruolo presso l'agente della riscossione è di **euro 1.696,44**.

11) INPS creditrice nei confronti del sig. Genova per totali contributi euro 16.641,93 di cui euro 13.415,27 quale sorte capitale ed euro 3.226,66 a titolo di sanzioni.

Con riferimento ai crediti di cui ai superiori punti sub 9 - 10 - 11, si riporta la seguente tabella dei gradi di privilegio:

Sintesi esposizioni debitorie

Tipologia di finanziamento/ Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Debito residuo	Categoria credito
Apertura di credito in c/c	22/07/2019	Rep n. 12779/2018	1 - BANCO BPM – Società per azioni /SPRING SPV SRL	339.274,39	360.512,83	Chirografario
Apertura di credito in c/c	22/07/2019	Rep. n. 12779/2018	2 - Monte Paschi di Siena	227.075,64	227.075,64	Chirografario
Apertura di credito in c/c	22/07/2019	Rep. n. 12779/2018	3 - CREDITO SICILIANO OGGI CREVAL	199.279,96	220.368,15	Chirografario
Apertura di credito in c/c	22/07/2019	Rep. n. 12779/2018	4 - Banca Sella	152.537,11	32.123,35	Chirografario
Apertura di credito in c/c	22/07/2019	Rep. n. 12779/2018	16 – Aporti s.r.l.		918.438,53	Chirografario
Mutuo chirografario	22/07/20019		COFIDI FIDIMED		43.732,68	Chirografario
Mutuo chirografario	07/11/2016		5 - Conserferfidi Società Consortile a.r.l	237.000,00	377.065,82	Chirografario
Tributi			7 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	1.591,44	1.696,44	Privilegiato_mobiliare
Apertura di credito in c/c		DECRETO INGIUNTIVO	8 - UNIPOL BANCA	550.353,66	550.353,66	Chirografario
Mutuo chirografario		DECRETO INGIUNTIVO	8 - UNIPOL BANCA	22.931,29	22.931,29	Chirografario
Condanne Spese lite		DECRETO INGIUNTIVO	8 - UNIPOL BANCA		3.747,30	Chirografario
Tributi	22/05/2017	29620160106 284763	10 - Riscossione Sicilia - MCC MEDIOCREDITO CENTRALE	120.493,04	120.796,31	Privilegiato_mobiliare
Interessi Tributi			6 - Riscossione Sicilia		10.509,22	Privilegiato_mobiliare
Aggio			6 - Riscossione Sicilia	0	8.143,08	Chirografario
Diritti di Notifica			6- Riscossione Sicilia		76,91	
Spese			6- Riscossione Sicilia		87,15	
Tributi			12 - Riscossione Sicilia - Comune Palermo Ufficio Tributi	0	1.245,68	Privilegiato_mobiliare
Mutuo chirografario			13 - Riscossione Sicilia - Comune Palermo polizia Urbana	0	50,56	Chirografario
Contributi			14 - Riscossione Sicilia - Ass.to Reg. Lavoro dipartimento lavoro		281,19	Privilegiato_mobiliare
Tributi			11 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria P.le		3.455,55	Privilegiato_mobiliare
Contributi e sanzioni			15 - INPS		16.641,93	Privilegiato_mobiliare

2.919.333,27

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale
Apertura di credito in c/c	2.308.872,16	79,09%
Mutuo chirografario	443.780,35	15,20%
Tributi	127.193,97	4,36%
Contributi	13.696,46	0,47%
Interessi Tributi	10.509,22	0,36%
Aggio	8.307,15	0,28%
Condanne Spese lite	3.747,30	0,13%
Sanzioni Contributi	3.226,66	0,11%

Il complesso dei debiti ascrivibili al proponente ammonta pertanto ad euro ad euro 2.919.333,27

IV. Dati reddituali

Attualmente l'istante svolge attività di impiegato (contratto a tempo indeterminato) presso la S.R.L ed ha un reddito medio mensile di 1.641,17 comprensivo della tredicesima mensilità, come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019.

La coniuge, Sig.ra impiegata presso il Ministero della pubblica Istruzione come insegnante di scuole elementari, percepisce un reddito medio mensile comprensivo della tredicesima mensilità pari ad euro 1.833,00 come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dunque pari ad euro 3.474,17.

Dati reddituali storici			
Anno	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
Dichiarazione 2020 redditi2019	19.694,00	19.694,00	1.641,17
Dichiarazione 2019 redditi2018	19.834,00	19.834,00	1.652,83
Dichiarazione 2088 redditi2017	21.979,00	21.979,00	1.831,58
Certificazione Unica 2017 redditi2016	20.225,00	20.225,00	1.605,42
Dichiarazione 2016 redditi 2015	20.853,00	20.853,00	1.737,75
Dichiarazione 2015 redditi 2014	17.655,00	17.655,00	1.471,25
Dichiarazione 2014 redditi 2013	22.073,00	22.073,00	1.839,42

Dati reddituali personali	Anno 2019
A) Totale Reddito Mensile	1.641,17

V. Condizione di sovraindebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

Le spese del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 2.316,00 e la quota idealmente imputabile al ricorrente nel rispetto del principio di assistenza morale e materiale fra coniugi è di euro 1.128,00.

Dettaglio spese	Media mensile Ricorrente	Spese Nucleo Familiare
Spese alimentari	500,00	1.000,00
Abbigliamento e tempo libero	75,00	150,00
Spese condominiali	43,00	86,00
Utenze	125,00	250,00
Spese mobilità - auto-moto e trasporti e manutenzione	120,00	300,00
Telefoni cellulari	20,00	40,00
Servizi sanitari	100,00	200,00
Scuole/Università/Master n. 2 figli	110,00	220,00
Spese varie (manutenzione casa, imprevisti, etc.)	35,00	70,00
TOTALE SPESE	1.128,00	2.316,00

Le spese per i trasporti familiari sono proporzionalmente a maggior carico della coniuge dacché il sig. Genova non è proprietario di mezzo proprio, contribuendo tuttavia alle spese di mobilità dei figli.

Si evidenzia, a maggior riprova della buona fede e dello spirito che muove l'istante, che gli importi sopra elencati risultano ampiamente inferiori a quelli che l'ISTAT individua annualmente quali necessari per una famiglia composta da due persone

Ed infatti, nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a

soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Emerge peraltro con ogni evidenza dal raffronto tra la sopra esposta ricostruzione dei costi necessari per la minima conduzione di una vita dignitosa ed il dato reddituale indicato, come allo stato il nucleo familiare versi nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte, e dunque nella condizione di sovraindebitamento descritta dalla richiamata norma di legge.

VI. Dati patrimoniali ed atti dispositivi nel quinquennio

Il Sig. Genova non è titolare di diritti su beni immobili.

Il patrimonio mobiliare del Sig. Genova consta delle seguenti voci attive:

- Natante, anno di costruzione 1989, matricola 2200108195, Lunghezza 6,60 mt, larghezza 2,20, altezza 1,25. Il presunto valore di realizzo considerate anche le necessarie attività di manutenzione di cui necessita è di modica entità e difficilmente quantificabile.
- Previdenza complementare Amundi Fondo Pensioni.

Interrogata sulla possibilità di riscatto anticipato, la Società ha riferito quanto segue:

“Le comunichiamo che potrà richiedere il riscatto alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La normativa e lo statuto del Fondo non prevedono deroghe relative alla Legge 03/2012. Le comunichiamo che è possibile richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% in caso di:

- *cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni;*

- ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi, oppure cassa integrazione seguita dalla cessazione del rapporto lavorativo.

È eventualmente possibile richiedere invece il riscatto totale per:

- pensionamento

- cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni;

- invalidità permanente (riconosciuta successivamente all'adesione al Fondo) che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

- trasferimento definitivo all'estero (in tal caso è necessario indicare a mano tale opzione e allegare un'autodichiarazione dove conferma il trasferimento definitivo all'estero e di non percepire più redditi in Italia).

- perdita dei requisiti, ossia in caso di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti o cessazione dell'attività per gli altri lavoratori.

Per avviare la richiesta di riscatto, è necessario compilare il "MODULO RICHIESTA PRESTAZIONE PENSIONISTICA o RISCATTO" disponibile sul sito alla sezione DOCUMENTAZIONE - MODULISTICA.

Il modulo deve essere inviato a mezzo posta all'indirizzo AMUNDI SGR SPA - SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO - c/o Previnet Spa - Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV) oppure via fax al numero 0422.1745297 oppure a mezzo mail tramite link CONTATTI disponibile sul sito www.secondapensione.it.

Si invita ad utilizzare la modulistica presente sul sito web in quanto costantemente aggiornata, per evitare di utilizzare delle versioni obsolete e non più utilizzate.

Alla richiesta deve essere allegata copia del documento di identità.

È necessario inoltre allegare anche l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dimostrante lo stato di inoccupazione.

Ricordiamo infine che, in caso di adesione individuale senza apporto di TFR, è necessario allegare anche il modulo "Autocertificazione Status lavoratore", necessario per completare la richiesta di accesso al riscatto per cause diverse art.14 della 252/05, comma 5".

L'istante è comunque disponibile a conferire alla procedura, in caso di omologa dell'accordo, il valore di riscatto di detta polizza, eventualmente anche quale cessione di credito futuro.

Pertanto in sede di nuova interrogazione circa la possibilità di conferire in parte le somme di cui al fondo agli scopi della presente procedura, la Amundi ha risposto come segue:

"(...) le ipotesi in cui l'aderente al Fondo può disporre delle quote del medesimo sono tassativamente elencate dalla citata normativa.

Orbene, esponiamo qui di seguito le risposte alle domande da Lei posteci.

1) *Con riferimento al diritto di **riscatto totale** della posizione previdenziale, esso sorge:*

- a) In caso di pensionamento dell'aderente;*
- b) In caso di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 (quattro) anni;*
- c) Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;*
- d) Perdita dei requisiti ossia in caso di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti o cessazione dell'attività per gli altri lavoratori.*

1-bis) *Con riferimento al diritto di **riscatto parziale** della posizione previdenziale individuale (nella misura pari al 50%), esso sorge:*

- a) In caso di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Il requisito dei 12 mesi non è richiesto in caso di CIG o CIGS, laddove questa sia a zero ore e della durata non inferiore a 12 mesi oppure se è stata prevista la cessazione del rapporto di lavoro al termine della cassa integrazione guadagni (Orientamento Covip 28 novembre 2008).*
- b) In caso di ricorso da parte dell'azienda presso cui l'aderente è impiegato a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.*

2) *Non è possibile cedere a terzi la posizione previdenziale nelle forme e nei termini della cessione di credito futuro. A riguardo, si evidenzia che*

il controvalore delle quote del Fondo è suscettibile di variazioni dipendenti dall'andamento dei mercati finanziari. Pertanto, lo stesso non è quantificabile aprioristicamente.

3) *I diritti in capo all'aderente non sono cedibili a terzi.*

4) *L'aderente - per il caso di premorienza - può sempre variare il beneficiario o i beneficiari precedentemente indicati.*

*Alla luce di quanto sopra illustrato, l'unica strada percorribile al fine di ottenere della liquidità sarebbe quella di formulare da parte del Suo assistito una richiesta di anticipazione per "altri motivi". Tramite tale domanda, l'aderente può ottenere il 30% della propria posizione e, quindi, nel caso del Sig. Genova, il massimo importo sarebbe pari ad oggi a € **21.818,11**= al lordo della tassazione (pari al 23%) e alle spese.*

(...) Qualora il Suo assistito volesse optare per la richiesta di anticipazione "per altri motivi", potrà compilare l'apposita modulistica presente sia nell'area riservata del sito ufficiale del Fondo all'indirizzo web www.secondapensione.it sia sul medesimo . Accedendo all' area riservata, inoltre, il Sig. Genova potrà consultare la propria posizione nonché accedere a tutta la documentazione del Fondo, ivi compreso il Documento sulle Anticipazioni".

Il Sig. Genova è titolare di conto corrente banco posta 001033308634, il cui saldo alla data di deposito della presente proposta è di euro 3.650,79.

*Risulta ancora titolare di una carta Post Pay n 533317*****0262 il cui saldo alla data di deposito della presente proposta è di euro 291,34.*

Per completezza si evidenzia che da visura PRA il Sig. Genova risulterebbe ancora proprietario di motoveicolo tipo BMW K100RS. In realtà il motoveicolo è stato alienato in data 10/07/2004, con procura speciale a vendere rilasciata ad agenzia che non ha tuttavia evidentemente mai proceduto a formalizzare il passaggio al nuovo proprietario. Il Sig. Genova ha oggi attivato procedura per la dichiarazione della perdita di possesso del veicolo.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare POLIZZA AMUNDI	16.500,00
Valore complessivo del patrimonio	16.500,0

Il Sig. Genova non ha compiuto nel quinquennio atti di disposizione del patrimonio, né ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni creditorie.

Per completezza si è rappresentato che con sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 5991/2018, è stato revocato il conferimento da parte della coniuge di immobile in sua esclusiva proprietà a fondo patrimoniale, atto risalente all'anno 2012. Detta circostanza resta ovviamente estranea alla posizione sostanziale del sig. Genova per quanto oggi di interesse, dacché non trattavasi di bene rientrante nel patrimonio dell'odierno istante. Peraltro, l'atto revocato si colloca temporalmente al di fuori del quinquennio antecedente al deposito della presente proposta.

VII. Esposizione della proposta

La presente proposta di accordo di composizione della è formulata con l'intento di:

- a)** assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b)** garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c)** trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la più che ragionevole probabilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si intende formulare la presente proposta di accordo ex art. 10 e s.s. l. 3/2012.

- Il Sig. Genova dichiara sin d'ora la disponibilità al conferimento in prontezza in caso di omologa di una somma pari ad euro 2.500,00 che verrà utilizzata per il pagamento dei crediti prededucibili e che è in sua disponibilità come da estratto del conto corrente.
- i compensi previsti per l'OCC sono quantificati in euro 5.540,91 da cui detrarre gli acconti già corrisposti pari ad euro 700,00; pertanto il pagamento di complessivi euro 4.840,91 sarà effettuato in n 6 rate. La prima per un importo di euro 2.500,00 pari al pagamento in prontezza offerto dal sig. Genova e successive 4 rate da euro 513,17 e l'ultima (la n. 6) da 288,23.
- In concorrenza della rata n. 6 sarà altresì corrisposta la somma di euro 224,94 in favore della creditrice Mediocredito Centrale-
Alla prededuzione e quindi dalla rata n. 7 farà seguito il pagamento di un rateo mensile pari ad euro 513,17, per la durata di mesi 70.
- I ratei come sopra determinati saranno tutti destinati ai creditori privilegiati secondo l'ordine di cui alla relativa tabella, e dunque al **MEDIOCREDITO CENTRALE**
- Il Sig. Genova dichiara sin d'ora la disponibilità al conferimento, in caso di omologa dell'accordo ed ove reso possibile in ragione dell'espletamento delle procedure indicate dal fondo pensioni nelle allegate comunicazioni, delle somme spettanti in ragione della previdenza complementare Amundi Fondo Pensioni, il cui valore di riscatto anticipato è pari ad euro 21.818,11 al lordo della tassazione (pari al 23%) e delle spese, e dunque prudenzialmente stimata in euro 16.500,00. Gli importi da conferire o cedere, in caso di omologa dell'accordo ed ove effettivamente liquidati saranno integralmente riconosciuti ai creditori privilegiati secondo l'ordine di cui alla relativa tabella e dunque al **MEDIOCREDITO CENTRALE**.
- Soltanto in caso di omologa dell'accordo, v'è la disponibilità di un terzo (Sig. _____) all'acquisto del natante già descritto alla voce patrimonio, per l'importo di euro 1.000,00, giusta proposta irrevocabile d'acquisto condizionata all'omologa dell'accordo. Anche questo importo sarà destinato *una tantum* al **MEDIOCREDITO CENTRALE**. La vendita

sarebbe dunque immediatamente perfezionata per trattativa privata così esonerando la procedura da costi legati alla nomina di eventuali liquidatori che di fatto renderebbero la vendita presumibilmente financo antieconomica.

- Infine, **soltanto ai fini della presente proposta di accordo e dunque soltanto in caso di omologa dello stesso**, il padre dell'istante, Sig. Genova Salvatore, verserà in unica soluzione all'omologa la somma di **euro 10.000,00** che sarà distribuita quanto ad euro 6.000,00 ai crediti nei confronti delle banche di seguito elencate e quanto ad euro 4.000,00 ai crediti privilegiati ridotti in chirografo nel modo che segue-

euro 600,00 a Spring spv;

euro 300,00 a Banca Sella;

euro 950,00 a Credito Siciliano (Credito Valtellinese);

euro 1.000,00 a Confeserfidi;

euro 500,00 a Unipol Banca;

euro 500,00 a Banca Monte dei Paschi;

euro 2.000,00 a Aporti s.r.l.;

euro 150,00 a Fidimed;

Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria per imposte euro 327,66

Interessi Tributi - Riscossione Sicilia euro 996,48

Contributi INPS 1.0000

Sanzioni Inps 288,99

Sanzioni Inps 288,99

Contravvenzione Codice Strada-Riscossione Sicilia – Polizia Urbana Com. Palermo 4,79

Contributi Riscossione Sicilia – ass.to Lavoro 26,99

Tributi locali Riscossione Sicilia – Comune di Palermo Ufficio Tributi 118,12

Aggio Riscossione Sicilia 765,36

Diritti di Notifica riscossione 10,00

Spese Riscossione Sicilia 12,00

Tributi locali - Comune di Palermo Ufficio Tributi 160,62

TABELLA AMMORTAMENTO

Debito	Creditore	Debito Residuo	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Importo Rata Mensile Media
Apertura di credito in c/c n.Rep n. 12779/2018 del 22/07/2019 (Chirografario)	1 - BANCO BPM – Società per azioni	360.512,83	359.512,83	600,00	1	0,00
Apertura di credito in c/c n.Rep. n. 12779/2018 del 22/07/2019 (Chirografario)	2 - Monte Paschi di Siena	227.075,64	226.075,64	500,00	1	0,00
Apertura di credito in c/c n.Rep. n. 12779/2018 del 22/07/2019 (Chirografario)	3 - CREDITO SICILIANO	220.368,15	219.568,15	950,00	1	0,00
Apertura di credito in c/c n.Rep. n. 12779/2018 del 22/07/2019 (Chirografario)	4 - Banca Sella	32.123,35	31.823,35	300,00	1	0,00
Condanne Spese lite n.Rep. n. 12779/2018 del 22/07/2019 (Chirografario)	16- Unicredit spa/Aporti	918.438,53	917.438,53	2.000,00	1	0,00
Mutuo chirografario	Cofidi FIDIMED	43.732,68	43.432,68	150,00	1	0,00
Mutuo chirografario del 07/11/2016 (Chirografario)	5 - Conseferfidi Società Consortile a.r.l	377.065,82	376.065,82	1.000,00	1	0,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	1.696,44	1.536,32	160,12	0	0,00
Apertura di credito in c/c n.DECRETO INGIUNTIVO (Chirografario)	8 - UNIPOL BANCA	577.032,25	576.432,25	500,00	1	0,00
Mutuo chirografario n.DECRETO INGIUNTIVO (Chirografario)	8 - UNIPOL BANCA	22.931,29	22.931,29	0,00	0	0,00
Condanne Spese lite n.DECRETO INGIUNTIVO (Chirografario)	8 - UNIPOL BANCA	3.747,30	3747,30	0,00	0	0,00
Tributi n.29620160106284763 del 22/05/2017 (Privilegiato_mobiliare)	6 - Riscossione Sicilia – Mediocredito CENTRALE	120.796,30	67.149,46	36.146,84+ Vendita Natante 1.000,00 + Cessione credito Amundi 16.500,00	1 la n.6 da euro 228,97 + 70 rate a partire dalla rata n. 7	513,17
Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - Riscossione Sicilia - Interessi	10.509,22	9.512,74	996,48	1	0,00
Aggio (Chirografario)	6 - Riscossione Sicilia	8.143,08	7.377,72	765,36	1	0,00
Spese di notifica (Chirografario)	6 - Riscossione Sicilia	76,91	66,91	10,00	1	0,00
Spese (Chirografario)	6 - Riscossione Sicilia	87,15	75,15	12,00	1	0,00
Tributi	Riscossione	1.245,68	1.127,56	118,12	1	0,00

	Sicilia – Comune di Palermo Ufficio Tributi					
Contributi	Riscossione Sicilia – ass.to Lavoro	281,19	254,53	26,99	1	0,00
Contravvenzione Codice Strada	Riscossione Sicilia – Polizia Urbana Com. Palermo	50,56	45,77	4,79	1	0,00
Tributi	Riscossione Sicilia – Amministrazione e Finanziaria	3.455,55	3.127,89	327,66	1	0,00
Contributi sanzioni	INPS	13.415,27	12.415,27	1.000,00	1	0,00
sanzioni	INPS	1.613,33	1.324,34	288,99	1	
sanzioni	INPS	1.613,33	1.324,34	288,99	1	
Compensi Occ	Avv. Martina La Grassa	4.840,91	0,00		7	La prima rata pari ad euro 2.500+ 5 dalla 2 alla 5 di euro 513,17 ed 1 la n. 6 per euro 288,23

In caso di omologa del presente accordo, i pagamenti potranno essere effettuati dal proponente (e dai terzi assuntori) con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore in chirografo e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Giudicante o dal Professionista.

VIII. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

La ricostruzione sopra offerta della capienza reddituale e del monte spese a carico del nucleo familiare restituisce infatti la ragionevole certezza di una fruttuosa esecuzione del piano e di una conseguente fuoriuscita dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

Sintesi del piano e fattibilità

Totale Debito Prima del Piano	2.919.333,27	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	2.855.686,43	97,819%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	63.646,84	

A - Reddito mensile attuale	1.641,17
B- Spese mensili	1.128,00

	Post Omologa
C - Rate mensili	513,17
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	31,26%
Reddito mensile per spese (A-C)	1.128,00

IX. Confronto sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria

Il debitore ha inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

Orbene, in mancanza di creditori muniti di privilegio reale e data la natura del patrimonio liquidabile, la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, la cui domanda di avvio procedura è espressamente formulata in via subordinata, è data con ogni evidenza dai seguenti fattori:

- 1)** Dalla durata prevista nella proposta di accordo, ben superiore rispetto al termine di durata indicativamente previsto ex art. 14 novies co. 5 l. 3/2012 (4 anni);
- 2)** Dal conferimento offerto solo nel caso di omologa di accordo (e non di liquidazione) dal padre dell'istante e pari ad euro 10.000,00;

3) Dalla disponibilità di un terzo (Sig. _____) all'acquisto del natante già descritto alla voce patrimonio, per l'importo di euro 1.000,00 e dal conferimento integrale di detto importo, resa soltanto nell'ipotesi di omologa dell'accordo. Sul punto si evidenzia come l'eventuale ricavo di un prezzo paritario in sede di liquidazione competitiva del bene sarebbe ben difficilmente raggiungibile.

4) Ma vi è di più, non appare ultroneo far notare come all'auspicato svincolo della posizione del Sig. Genova, la cui limitata capienza reddituale e patrimoniale è quella già descritta, non farebbe seguito la perdita del credito complessivo da parte dei creditori (in specie degli istituti finanziari) i quali ben potrebbero ricavare ulteriori somme dalla procedura fallimentare in essere a carico della Datacomm Management, così come parimenti potrebbero ricavare utilità dall'escussione degli altri fideiussori e coobbligati, cui non sono estesi i benefici dell'omologa del piano (cfr. art. 12 ter comma 3 L. 3/2012).

In questa ipotesi di confronto va dunque rilevato che con l'accordo il valore della soddisfazione complessiva è di euro **63.646,84**, mentre considerando l'effettiva disponibilità liquida mensile il valore della soddisfazione complessiva, anche comprendendo la polizza Amundi, sarebbe pari ad euro 42.132,16.

Pur ammettendo la vendita del piccolo natante la proposta di accordo è sempre preferibile alla ipotesi liquidatoria.

X. Coerenza dell'accordo proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

Sulla coerenza dell'accordo proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- L'accordo viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;

- Il debitore è consumatore ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - La proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
 - La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
 - Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
 - Sono state esposte le ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
 - È stata analizzata positivamente la solvibilità del proponente negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
 - È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
 - È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e).
- Si rileva altresì che
- Lo stato di sovraindebitamento è incolpevole, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.
 - Il debitore si trova oggi in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, a loro imputabili;
 - Il debitore non ha fatto un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
 - Le obbligazioni assunte sono state contratte non già per il perseguimento di esigenze o spese di natura voluttuaria, bensì per far

fronte alle più stringenti necessità ed alla salvaguardia delle occorrenze primarie dei componenti del nucleo familiare;

- La durata del piano appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale.

IN VIA SUBORDINATA

DOMANDA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI AI SENSI DELL'ART. 14 TER E S.S. L. 3/2012

In subordine, nella non auspicata ipotesi in cui non si dovessero raggiungere le maggioranze necessarie per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Sig. Roberto Genova formula sin d'ora espressa domanda di liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012.

A tal uopo si richiama tutto quanto *ut supra* rappresentato in ordine ai doveri di allegazione previsti ai sensi della richiamata norma.

In particolare la presente proposta contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Cfr. Relazione rilasciata dal Professionista con funzioni di OCC).

f) si rileva altresì l'ammissibilità della domanda di liquidazione poiché la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore

Sulla base delle risultanze acquisite in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore ed alla sua capacità reddituale, si riporta di seguito un prospetto dell'eventuale fase liquidatoria, da ritenersi ovviamente indicativo nel rispetto delle prerogative riservate dalla legge al Tribunale ed al Liquidatore nominando.

Per quanto riguarda le **poste attive**, nel richiamare quanto sopra in ordine al patrimonio ed al reddito dell'istante, esse sono costituite da:

- 1) I crediti maturandi a titolo di stipendio, liquidabili giusto disposto dell'art. 14 ter co. 6 lett. a) entro i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. In particolare, considerando la quota pignorabile del quinto l'ammontare della quota di reddito liquidabile sarebbe pari ad euro_329,20 mensili. In subordine (e ferma ogni riserva di valutazione e contestazione rispetto ad una tale evenienza che non appare conforme al dettato normativo), la quota liquidabile non potrà comunque essere superiore a quella ricavata per la proposta di accordo dal raffronto tra capacità reddituale e spese a carico (si consideri peraltro che trattasi di spese a carico del nucleo familiare, ad ulteriore riprova del fatto che la quota liquidabile andrebbe invero individuata in ragione del combinato disposto degli artt. 14 ter co. 6 lett. a) e 545 c.p.c., dacché la procedura di liquidazione dei beni resta pur sempre destinata al solo debitore).
- 2) Il natante di proprietà esclusiva dell'istante, anno di costruzione 1989, matricola 2200108195, Lunghezza 6,60 mt, larghezza 2,20, altezza 1,25;
- 3) Eventualmente, le somme riscattabili in ragione della Polizza Amundi Fondo Pensioni sulla cui effettiva liquidabilità (ai sensi degli artt. 14 ter e s.s. L. 3/2012) ci si rimette alla valutazione del Professionista, del Liquidatore eventualmente nominato e del Tribunale.

Il ricavato della vendita o del riscatto dei beni costituenti il patrimonio del debitore potrà poi ripartirsi tra i creditori secondo il loro grado e le percentuali risultanti dal superiore prospetto o secondo la diversa misura ritenuta congrua e di giustizia dal Tribunale e dal nominando liquidatore

Istanza di sospensione delle azioni esecutive già instaurate o instaurande

Considerato:

- che la presente proposta è formulata in via principale quale accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- che sul punto, l'art. 10 comma 2 lett c) l. 3/2012 stabilisce che sin dalla data di deposito della proposta, il G.D. *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (...), da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*.
- che in ulteriore subordine, la presente proposta prevede domanda di liquidazione del patrimonio.
- che con l'eventuale decreto di apertura di liquidazione il G.D. deve disporre *“che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 quinquies L. 3/2012).

Tutto ciò considerato al deposito della proposta dovrà senz'altro conseguire la sospensione delle azioni esecutive individuali eventualmente in corso oltreché il divieto di azionarne ulteriori.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Roberto Genova, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.
- **Sempre in via preliminare ed in ogni caso**, disporre la sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso, in ragione del disposto di cui all'art. 10, ovvero art. 14 *quinques* l. 3/2012;
- **Nel merito**, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi;
- **In subordine**, effettuate le opportune verifiche dichiarare aperta la procedura di liquidazione adottando i provvedimenti di cui all'art. 14 *quinques* l. 3/2012

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002


Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo 24 maggio 2021

Sig. Roberto Genova



Sig. Salvatore Genova



Avv. Ettore Volpe

(anche per autentica)



